

**REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
CENTRO SCOLASTICO "NAPOLI EST"**

Articolo 1 - Funzioni

1. L'Ente Garante, istituito secondo l'articolo 5 del DPR 249/98 (Regolamento che stabilisce lo Statuto degli studenti delle scuole secondarie), modificato dal DPR 235/07, ha le seguenti funzioni:

- a) prendere decisioni sui reclami presentati da chiunque abbia un interesse, riguardo alle sanzioni disciplinari imposte dagli organi responsabili;
- b) risolvere, su richiesta degli studenti o di altre parti interessate, eventuali controversie che sorgano all'interno della scuola riguardo all'applicazione dello Statuto degli studenti delle scuole secondarie.

Articolo 2 - Struttura

1. L'Ente Garante è formato da:

- Direttore scolastico (o suo delegato), che funge da Presidente
- Un rappresentante dei docenti
- Un rappresentante dei genitori
- Un rappresentante degli studenti

2. Il rappresentante dei docenti è il primo eletto nella lista proposta dal Collegio dei docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Analogamente, per i genitori e gli studenti, i rappresentanti sono i primi eletti nelle rispettive categorie nelle elezioni del Consiglio di Istituto. I secondi eletti fungono da sostituti.

3. La determinazione del primo eletto per ogni categoria si basa sul numero totale di preferenze ricevute da ciascun candidato eletto.

4. L'Ente Garante rimane in carica per tre anni, con rinnovo sincronizzato con quello del Consiglio di Istituto. Per gli studenti, la rappresentanza si rinnova annualmente.

5. In caso di cessazione di un membro per qualsiasi motivo, viene sostituito dai successivi eletti nella lista, seguendo i criteri stabiliti. In assenza di candidati idonei, si terranno elezioni suppletive.

6. In caso di conflitto di interessi riguardo a un particolare reclamo o caso, il membro in questione sarà sostituito seguendo le stesse procedure.

7. Le situazioni di conflitto di interessi includono:

- a) Se un membro dell'Ente Garante fa parte dell'organo che ha imposto la sanzione disciplinare;
- b) Se il membro è lo studente sanzionato, il suo genitore o tutore;
- c) Se il membro è docente, studente o genitore della stessa classe dello studente sanzionato.



Articolo 3 - Procedure e Tempi

1. I reclami contro le sanzioni disciplinari devono essere presentati entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
2. Il Presidente convoca l'Ente Garante entro tre giorni dalla ricezione del reclamo; l'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri almeno tre giorni prima della riunione.
3. Il Presidente nomina un segretario ad hoc per ogni riunione, il cui verbale viene trascritto in un registro numerato e firmato dal presidente e dal segretario.
4. Il Presidente si occupa di raccogliere tutti gli elementi necessari per la discussione in preparazione alla riunione.
5. Per la validità della riunione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri, con almeno un rappresentante per ogni categoria.
6. Su richiesta dei diretti interessati, l'Ente Garante può decidere di ascoltare le parti coinvolte nel reclamo.
7. Ogni membro ha diritto di parola e voto, e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
8. L'Ente Garante deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla presentazione del reclamo.
9. Il reclamo non sospende l'effetto della sanzione disciplinare. Se non vi è una decisione entro 10 giorni, la sanzione è confermata.
10. Le decisioni dell'Ente Garante sono notificate ai soggetti interessati per iscritto entro 5 giorni.

Articolo 4 - Reclami

1. È possibile presentare un reclamo contro le decisioni dell'Ente Garante di scuola al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla decisione impugnata. Il Direttore decide previo parere vincolante dell'Ente Garante Regionale.

Napoli, 29 ottobre 2022

Il C.A.D.E

Prof. Ing. Francesco De Rosa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993